COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento per la disciplina delle riprese audio-video, della trasmissione in diretta streaming, pubblicazione e archiviazione delle sedute del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23/11/2022

Pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune dal 28/11/2022 al 13/12/2022

Divenuto esecutivo il 14/12/2022

“Regolamento per la disciplina delle riprese audio-video, della trasmissione in diretta streaming, pubblicazione e archiviazione delle sedute del Consiglio Comunale.”

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video, di trasmissione in streaming, di pubblicazione ed archiviazione delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale di Lascari.

ART 2 - Finalità

1.II Comune di Lascari, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione (tramite web, televisione e radio) nell’ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente, con l’obiettivo di garantire una più efficace informazione ed un’ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell’organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza.

2. La videoripresa o trasmissione web delle attività dell’Amministrazione potranno essere effettuate direttamente dall’Ente, come anche da soggetti diversi, debitamente e preventivamente autorizzati. Con riferimento alla videoripresa e trasmissione web delle sedute del Consiglio Comunale effettuata direttamente dall’Amministrazione comunale, il Presidente del Consiglio provvederà, con l’assistenza del personale dipendente dell’Ente, a pubblicizzare idoneamente il relativo link di accesso sul sito istituzionale del Comune di Lascari e ad assicurarne la diffusione in diretta streaming attraverso pagina pubblica di social network, direttamente ed esclusivamente gestita dal Comune di Lascari, individuando un responsabile al quale possano essere effettuate specifiche segnalazioni.

3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

ART. 3 - Competenza in materia di riprese audio-video

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio Comunale.

2. II Presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e diffusione audiovisiva.

3. All'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa, al fine di rendere noto ai consiglieri il trattamento relativo alle riprese a alla pubblicazione in streaming e di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e i dipendenti che svolgano funzioni di assistenza.

4. Le trasmissioni delle sedute del Consiglio Comunale curate dall'Amministrazione dovranno essere integrali e senza modificazione alcuna, facendo salva la sussistenza di particolari ragioni di riservatezza o di limiti di natura tecnica.

ART 4 - Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, ogni attività di ripresa audio-video delle adunanze consiliari da parte di privati, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 24 del Regolamento del Consiglio comunale e, dunque, al rilascio dell'autorizzazione ivi prevista.

2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio Comunale, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati i seguenti elementi:

- modalità delle riprese;

- finalità perseguite;

- modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita)

- titolare responsabile del trattamento dei dati.

3. II Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta l'istanza, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

4. Il rilascio dell'autorizzazione comporterà l'obbligo, per il soggetto autorizzato, di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

5. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa (come telecamere e altri strumenti analoghi di videoripresa), l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.

6. Il Presidente del Consiglio, raccolta l'istanza, rilascia per iscritto (anche a mezzo PEC) al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda rispetto ai quali deve rilasciare un diniego motivato.

7. Le istanze dovranno essere presentate almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed entro le 24 ore precedenti nel caso di sedute convocate in via straordinaria. Sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente l'autorizzazione o il diniego, debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.

8. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse e a non inserire commenti in sovraimpressione.

ART. 5 - Rispetto della privacy

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo da inquadrare solo la zona riservata ai consiglieri ed agli amministratori comunali, in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente né altri soggetti.

2. Le videoriprese potranno coinvolgere i consiglieri ed il personale presente nell'aula, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale. I consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non potranno in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata là dove si intenda assicurare la pubblicità dell'attività istituzionale.

3. In ogni caso, al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza del pubblico, verrà data idonea informativa anche al pubblico presente.

4. Riguardo all'esigenza della tutela della riservatezza valgono le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e quelle dell'art. 4 del presente Regolamento. Il Comune di Lascari è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti con le riprese di cui al presente articolo.

5. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati particolari (ex sensibili), per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o, più in generale, dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà

fondamentali dell'interessato, fermi restando i casi nei quali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, la seduta del Consiglio è segreta.

6. In ogni caso, il Presidente del Consiglio Comunale, al fine di prevenire l'indebita diffusione dei dati personali, richiama i Consiglieri e tutti coloro che intervengono nel corso della seduta all'obbligo di rispettare, in modo rigoroso, il principio di stretta necessità nel corso della discussione, evitando di divulgare dati personali non strettamente attinenti, non necessari o addirittura inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso riconosciute nella gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per limitare o far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy (se, ad esempio, nel corso della seduta emergano dati relativi a condanne penali, o dati c.d. particolari) e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento dell'attività consiliare.

8. In ogni caso non si possono mai diffondere informazioni sulle condizioni di salute di persone.

Art. 6 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

2. La diffusione parziale delle videoriprese effettuate deve essere rispettosa dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando di manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

3. I soggetti autorizzati che violino tali principi, sia nelle videoriprese che nella diffusione delle immagini, verranno invitati con comunicazione scritta e motivata a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare videoriprese oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie, amministrative e penali previste dalla legge.

4. E' vietato il commercio del materiale audio e video da parte di chiunque.

5. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni espresse durante le videoriprese e la contestuale trasmissione in streaming.

6. Il Comune, in quanto istituzione, ed i soggetti che hanno diritto ad effettuare le registrazioni, videoriprese e pubblicazioni, sono sollevati da ogni responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni ed affermazioni (salva la liceità della loro acquisizione, secondo la disciplina del presente regolamento).

Art. 7 - Riprese streaming e archivio comunale

1. La trasmissione streaming delle sedute consiliari dovrà essere svolta in diretta.

2. È sempre possibile, comunque, la ripresa e la trasmissione in differita in caso di problemi tecnici.

3. Le riprese video, archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale, potranno essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale del Comune di Lascari per un periodo di 5 anni, a far data da ciascuna seduta consiliare.

4. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.

5. Il diritto all'oblio consegue alla pubblicazione per la durata di anni 5 sul sito istituzionale.

6. Dopo i 5 anni dalle videoriprese, ovvero dalla loro pubblicazione on line, le registrazioni verranno archiviate nel successivo anno, predisponendo apposito verbale (quelle dell'anno 2022 verranno archiviate entro l'anno 2028 etc..).

Art. 8 - Attività di ripresa fotografica ed audiovisiva effettuata dal pubblico presente in sala

1. E' vietato effettuare registrazioni audio/ video con strumenti personali da parte del pubblico (tablet, cellulari et similia) o, in generale, da parte di chi sia sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'articolo 4. In caso di inosservanza di tale disposizione il Presidente del Consiglio Comunale potrà, previo richiamo, richiedere l'allontanamento del soggetto che non si adegua a tale disposizione. Qualsiasi ripresa non autorizzata potrà essere perseguita a norma di legge.

Art. 9 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva

emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti dalla normativa vigente.